

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, PINTO, CARTA, DE CINQUE,  
FERRARA Pietro, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, MURMURA,  
PIERRI e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1990

### Norme transitorie in materia di farmacie rurali

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo la legislazione attuale, le farmacie sono assegnate mediante concorso provinciale per titoli ed esami fra i cittadini iscritti all'albo professionale dei farmacisti (testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivo regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706).

La mancata effettuazione dei concorsi, come previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che recita: «Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale

per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari», ha determinato in varie regioni situazioni di gestioni provvisorie prolungate, creando gravi condizioni di precarietà. È necessario, quindi, consentire un razionale, sereno ed equilibrato svolgimento della professione a tutti coloro che per lungo tempo sono stati costretti a convivere con incertezza e precarietà ed il cui numero è ben superiore a quanto si possa pensare (oltre 250) e rendere in un certo senso merito ai farmacisti rurali che svolgono il loro lavoro in sedi quasi sempre disagiate, provvedendo da soli a coprire turni di servizio notturni e festivi particolarmente frequenti e gravosi, e che hanno portato un servizio essenziale,

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesso di pronto soccorso, in località anche prive del medico, rendendo meno gravoso il permanere di piccoli nuclei abitativi e ponendo un freno allo spopolamento di zone rurali e montane.

La situazione di fatto esistente di gestori provvisori da molti anni di farmacie rurali non è, infatti, certamente addebitabile agli interessati, dipendendo essa dal mancato espletamento dei concorsi, i quali, se tempestivamente svolti, avrebbero creato certezze di rapporti giuridici ed economici e non una situazione di precarietà che, allorchè supera

tempi ragionevoli, crea aspettative di sanatoria oneste e non eludibili.

Non è fuor di luogo rilevare la singolarità della situazione di un farmacista rurale, che ha gestito e gestisce per molti anni un'azienda con investimento di capitali e di attività professionale, il quale non può certamente, dopo anni di inottemperanza delle autorità preposte, correre il rischio di essere messo sul lastrico.

Al fine di porre equità nei confronti di una categoria trascurata dall'ultima sanatoria, si propone il presente disegno di legge, auspicandone la sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I farmacisti che gestiscano in via provvisoria da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, e che dimostrino di possedere una anzianità professionale non inferiore a cinque anni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purchè la stessa al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

## Art. 2.

1. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 è effettuato entro un mese dalla presentazione della domanda.

## Art. 3.

1. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, le farmacie urbane o rurali per cui si sia resa necessaria la gestione provvisoria sono attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine di graduatoria.